

RELAZIONE DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA MORALITA'

N° 365

30 Aprile 1960

IMPORTANTE AVVERTENZA

A meno che particolari motivi non lo consiglino, non è opportuno documentare nelle lettere talora inviate dai Segretariati ad Autorità civili locali o centrali che copia della lettera è, per conoscenza, inviata al Segretariato Centrale per la Moralità o alla Presidenza Generale dell'A.C.I.

La cosa potrebbe dispiacere ai destinatari, indotti a ritenere che il Segretariato Centrale o la Presidenza Generale dell'A.C.I. intendono controllare in qualche modo il loro operato e, pertanto, potrebbe in definitiva, risultare "controproducente".

La notizia delle lettere come sopra indirizzate - che può tornare preziosa - ci sia dunque data, ma senza partecipare al destinatario tale comunicazione.

DALLE DIOCESI ITALIANE

CAPUA.-

E' stato nominato Direttore del Segretariato Diocesano il Cav. Pinni Pietro - Corso Gran Priorato di Malta, 17 Capua (Caserta).

CASALE MONFERRATO.-

Avendo il Segr.to Dioc.no segnalato la rivista SETTENOTE, chiedendo quale classificazione essa meritasse, il Segr.to Centr. dopo opportuno esame della pubblicazione ha consigliato di attenersi al giudizio "stampa che esige cautela", come nel n°4-1959 dell'Indicatore della stampa periodica". - Il Segr.to è intervenuto con risultati positivi contro la prostituzione clandestina.

CHIOGGIA.-

Ha riassunto la direzione del Segretariato Moralità l'Avv. Giovanni Bonaldo, abitate in Calle Francesco Crispi - Chioggia (Venezia).

CONVERSANO.-

Il Segr.to Dioc.no segnala il risultato positivo ottenuto con la denuncia di ALTA TENSIONE (vedere SEGNALAZIONI), che subito dopo è scomparsa, insieme con altri periodici dello stesso genere dall'edicola, dove era esposta. - Avendo lo stesso Segretariato lamentato la proiezione di provini di pellicole vietate ai minori in occasione della proiezione di pellicole non vietate, il Segr.to Centr. ha ricordato che nel disegno di legge all'esame del Senato, avente per oggetto la revisione dei films vi è una norma diretta appunto ad eliminare il grave inconveniente.

CREMONA.-

Ad analoga richiesta del Segr.to dioc.no quello Centrale ha informato che non esistono norme di legge che regolino l'ingresso dei minori d'età nelle sale o scuole di ballo. Però, per poter aprire circoli o scuole di ballo, ovvero dare feste da ballo in luogo pubblico o aperto al pubblico, è necessaria la licenza del Questore (art.00 di P.S. e per le penalità art.666 c.p.). Ora, in numerosissime provincie la licenza suaccennata viene lasciata con la "prescrizione" (art.9 Legge di P.S.) del divieto d'ingresso ai minori degli anni 16, ovvero dei minori non accompagnati, ovvero (come nella provincia di Roma) con il divieto d'ingresso sic et simpliciter dei minori degli anni 18, anche se accompa-

FORLÌ.

Gli Uomini di A.C. di Forlì hanno protestato presso il Prefetto ed il Questore della Provincia per le fotografie esposte nei tabelloni pubblicitari in occasione di spettacoli di arte varia nel Teatro "Esperia" di quella città. - Il Segr.to Centr. ha raccomandato, presentandosi il caso, di non tralasciare il mezzo più diretto della denuncia all'Autorità Giudiziaria, dando in merito alcune indicazioni. - Il Segr.to dioc.no ha allacciato una provvidenziale relazione con Dirigenti locali della P.S. ai fini di una reciproca cordiale collaborazione.

GENOVA.

Il Segr.to dioc.no ha segnalato, chiedendo istruzioni, i cartelloni pubblicitari - che sono sembrati incriminabili - del film IL MONDO DI NOTTE e la sconvenienza del disabbigliamento nel quale è stata presentata la Josephine Baker nella rubrica pubblicitaria della TV "Il Carosello" del 31/3. - Da Genova è stato segnalato anche un cartoncino rifrangente, senza alcun dubbio penalmente illecito, probabilmente accluso a qualche prodotto in vendita.

GORIZIA.

Rispondendo ad analoghi quesiti presentati dal Segr.to locale, quello Centrale ha fatto le seguenti precisazioni, che possono essere utili anche ad altri Amici: a) l'attuale legislazione non prevede alcuna autorizzazione preventiva per la stampa e la pubblica esposizione o vendita di qualsiasi pubblicazione; b) Non possono essere vendute figure immorali neppure in busta chiusa. Ciò che è immorale ed anche penalmente incriminabile, perchè osceno od offensivo della pubblica decenza, non può essere legittimamente prodotto, esposto in qualsiasi modo o venduto. (Per la "vendita in busta chiusa", vedere la circ.106 sempre valida). c) L'esposizione o l'offerta in vendita presso edicole o vetrine di negozi di libri ritenuti incriminabili dall'Autorità Giudiziaria e da questa colpiti da sequestro costituisce reato. E' chiaro che non si può ottenere l'intervento della Polizia, perchè tolga effettivamente dalla circolazione o dall'esposizione pubblicazioni, che non siano state colpite da sequestro. Ne segue che il da farsi, o da tentare, per ottenere che siano tolte dalla circolazione certe pubblicazioni è la denuncia all'Autorità Giudiziaria o direttamente o servendosi della locale P.S. (Circolare n°149). Se si tratta di stampa non periodica, per esempio romanzi, si tenga presente che, purtroppo, la Magistratura ben raramente li ritiene incriminabili, perchè per l'articolo 529 c.p. "non si considera oscena la opera d'arte" e molto raramente la narrativa in genere non viene considerata tale. Ciò tuttavia dovrebbe valere per il testo, non per l'illustrazione, a meno che, anche questa, non sia considerata "opera d'arte". d) La rivista che cura la recensione e la valutazione morale della produzione letteraria, senza indicare se sia penalmente perseguibile, è LETTURE - Piazza S.Fedele, 4 - Milano (c.c.p. 3/20238 intestato a LETTURE), che cura anche ogni anno un SEGNALATORE LIBRARIO. (Quello del 1960 costa L.800). e) Anche per le foto di attrici e ballerine si può - e si deve - agire come per i manifesti pubblicitari. f) Per procedere in base all'art. 3 della Legge Merlin non è indispensabile la "sorpresa in flagranza". L'accertamento del reato può essere fatto altrimenti: per esempio, con una serie di appostamenti e l'interrogatorio degli uomini, che sono entrati nella casa. Però l'offesa al pudore comunque, ovunque e in qualsiasi ora del giorno recata è prevista e punita dall'art.527 c.p. f) Il tentativo possibile contro una pellicola giudicata moralmente intollerabile e penalmente incriminabile, anche se ammessa alla proiezione dal Ministero dello Spettacolo, è la denuncia alla Procura della Repubblica.

JESI.

Il Direttore del Segr.to ha protestato presso L'AVVENIRE D'ITALIA per l'inopportuna pubblicità data sulle pagine delle Marche ai films, di qualunque genere proiettati nella Regione. Il locale Segr.to ha chiesto ed avuto da quello Centr. indicazioni in ordine al da farsi contro la pubblicità (manifesti e fotografie) ritenuta immorale.

LIVORNO.-

Il Segr.to dioc.no ha revisionato alcuni spettacoli dandone relazione (vedere alla voce RIVISTA TEATRALE) e non mancando di intervenire tempestivamente presso la locale P.S. per le rappresentazioni, di cui erano noti - attraverso questa Relazione - i precedenti, nè di reagire nel corso della rappresentazione quando si verificarono degli eccessi, come nella rivista LUI, LA MOGLIE E LE MOGLI DEGLI ALTRI, che avrà probabilmente un seguito giudiziario. (Vedere anche la rubrica SEGNALAZIONI).

LODI.-

Intensa e lodevole attività svolta dal Segr.to in tutti i settori con risultati positivi di grande rilievo, specialmente nella lotta contro le pubblicazioni immorali. Da segnalare particolarmente - anche a conforto degli Amici degli altri Segretariati - che a Lodi gli edicolanti, per sottrarsi alla seccatura di altri processi, hanno indotto il distributore locale a consegnare settimanalmente copia di ogni rivista o giornale al P.M. per un controllo preventivo. Analoga azione è stata svolta contro i cartelloni cinematografici immorali. Tramite i vigili urbani il Segr.to è pure intervenuto perchè i proprietari di case provvedessero a cancellare parolacce scritte dai monelli sui muri, nonchè contro le figure indecenti, che spesso lordano gli autocarri. E' stata pure organizzata un'attiva vigilanza in certe vie poco frequentate, nei locali pubblici e nei boschi lungo il corso dell'Adda e sono state tenute conferenze in alcune parrocchie allo scopo di sensibilizzare la pubblica opinione in ordine ai problemi morali.

PADOVA.-

Il 3/4 si è tenuta una riunione dei Presidenti Vicariali della Diocesi, che riuscì in modo egregio, per la trattazione dei problemi riguardanti il costume e l'attività da svolgere in questo settore.

PARMA.-

Avendo il Segr.to dioc.no segnalato il grave disordine delle coppie, che si servono dell'automobile per i loro incontri, sostando sulla pista laterale esterna dell'autostrada "del sole", il Segr.to Centr. precisando che l'automobile è "luogo esposto al pubblico", suggerì di segnalare i lamentati inconvenienti alla locale Questura.

PAVIA.-

Nello spirito di una effettiva, esemplare collaborazione dei vari Rami di A.C. è stata tenuta il 4/4 una riunione dei loro Delegati - e di altre persone particolarmente qualificate per lo studio di un'efficace azione in difesa della moralità. Tutti hanno concordato sulla necessità di costituire in ogni Parrocchia un "Comitato per la Moralità" con il compito di rilevare ambienti pericolosi, persone dedite al vizio, nuclei familiari irregolari o nei quali esiste promiscuità e casi gravi di miseria morale e materiale.

PINEROLO.-

Il Segr.to diocesano ha dato assicurazione in ordine alla esecuzione del sequestro, di cui alla circolare n°221.

PITIGLIANO.-

Avuto notizia di gravi irregolarità nelle gestione delle sale cinematografiche, il Segretariato Centrale ha dato le opportune istruzioni.

RIETI.-

E' stato nominato Direttore del Segretariato diocesano il Rag. Umberto Vio - Via Garibaldi, 264 - Rieti.

ROMA.-

Il Segr.to dioc.no è intervenuto presso il Direttore Generale della Radio TV per la esclusione della canzone NUDA dalle programmazioni radio-televisive ed ha denunciato alla Procura della Repubblica il disco SORRISI E CANZONI, che la conteneva; ha pure protestato per scene immorali e raccapriccianti inserite nella rubrica televisiva "Cinelandia";

ha denunciato alla Questura di Roma lo spettacolo di "spogliarello", che da alcuni giorni veniva programmato al teatro "Arlecchino" ed ha fornito utili segnalazioni sulla prostituzione clandestina alla stessa Questura, che ha proceduto ad una vastissima retata di peripatetiche.

SAN MARINO.-

Essendo risultato che il cartoncino rifrangente, di cui alla voce GENOVA, portava l'indicazione di una Compagnia americana con recapito a San Marino, il Segr.to Centrale segnalava la cosa alla Presidenza dell'Azione Cattolica Sanmarinese per le opportune indagini, ai fini di stroncare un probabile commercio di materiale certamente incriminabile.

SARNO.-

Il Direttore del Segr.to dioc.no ha segnalato l'esistenza della canzona NUDA, pur dopo ordinato il sequestro, presso due juke-boxes installati in due caffè a Pompei ed a Torre del Greco. Il Segr.to Centr. ha dato le istruzioni del caso.

SASSARI.-

Il Segr.to dioc.no ha svolto una notevole attività, soprattutto in ordine agli spettacoli cinematografici e televisivi, intervenendo con forza per la difesa dei principi morali. Ha controllato l'esecuzione del sequestro, di cui alla circ. n°221 ed ha svolto opera di assistenza materiale e morale nei quartieri più bisognosi della città.

SAVONA.-

Sempre presente il Segr.to nei vari settori, che interessano il pubblico costume e, in modo particolarissimo, nella battaglia contro le pubblicazioni immorali (vedere rubrica SEGNALAZIONI).

SIENA.-

Il Direttore del Segr.to ha segnalato, a proposito della rappresentazione della rivista UNA STORIA IN BLEU-JEANS, gli inconvenienti già deplorati dal Segretariato di Treviso (Rel. n°363 del 29/2/960) anche presso il Ministero dello Spettacolo (ma purtroppo senza alcun risultato positivo, come è evidente per il fatto che si sono ripetuti) per l'intollerabile sconvenienza di presentare in uno spettacolo del genere di quello allestito da Macario personaggi in abito talare. I giornali "quasi tutti" insistono nel parlare di Macario e del Campanini - l'attore che veste l'abito talare nella suindicata rivista - come di "convertiti" da Padre Pio.

SUSA.-

Il Segr.to dioc.no oltre a dare assicurazione in merito alla circ.n° 221, segnala l'efficace collaborazione ottenuta dalla locale Autorità di P.S. nella difesa del buon costume, in particolare coprendo figure sconce affisse in una sala da ballo ed intervenendo alla serata per impedire non improbabili disordini. La festa era organizzata dai soliti universitari, che scambiano il goliardismo per licenza sfrenata.

TORINO.-

Dopo la riuscitissima "Giornata per la Moralità" del 31/1, di cui alla Rel. n°362, e come logica applicazione di quanto deciso in quella circostanza, si è iniziata un'intensa collaborazione fra il Segr.to dioc.no e le Parrocchie, alcune delle quali hanno costituito un vero e proprio "Segretariato parrocchiale per la Moralità", mentre molte altre hanno designato un rappresentante, responsabile di questo settore di azione apostolica nell'ambito della parrocchia. Altri incontri fra i Dirigenti sono stati predisposti e positivi risultati del lavoro non si sono fatti attendere: come la scomparsa dalle edicole, in seguito alle ripetute denunce, di riviste americane gravemente pornografiche; la condanna da parte del Tribunale di Torino di parecchi edicolanti responsabili di averle messe in vendita; l'intervento contro un cinema, che aveva violato le norme relative all'ammissione dei minori degli anni 16; tempestive e precise segnalazioni all'Autorità di P.S. di zone dove avvengono scene sconvenienti, scoperta di un commer-

cio di foto pornografiche, che avveniva fra gli studenti di una scuola media; eliminazione di un numero di "spogliarello" ed altre modifiche nella rappresentazione di una rivista (vedere rubrica RIVISTA TEATRALE); ecc. Il Segretariato ha anche diffuso fra i Delegati Parrocchiali per la Moralità una specie di "vade mecum", egregiamente preparato, con norme pratiche di azione ed utili indicazioni.

TRENTO.-

Il Segr.to dioc.no ha presentato alla Procura della Repubblica un'ampia e documentata denuncia dell'opuscolo ORGE A PARIGI della Casa Editrice ASTORIA di Milano, opuscolo che girava fra gli studenti. - A chiusura di una serie di conferenze organizzate da un locale circolo culturale è stato votato un o.d.g. richiamando sul problema della gioventù l'attenzione dell'Autorità, della stampa, della RAI-TV, dei curatori d'anime, dei medici e degli educatori.

TREVISO.-

Esemplare l'attività del Segr.to dioc.no che è intervenuto contro i manifesti relativi ai films 51 GIOVANI ARRABBIATI, IL BELL'ANTONIO (ottenendo il sequestro dal Procuratore della Repubblica) e TRAFFICO BIANCO ed ha vigorosamente protestato presso il Ministero dello Spettacolo per i films NOI DURI e GENITORI IN BLUE-JEANS. Lo stesso Segr.to si è adoperato per una diligente esecuzione del sequestro della canzone NUDA, per prevenire il Segr.to di Concordia intorno alla rappresentazione della rivista MONSIEUR CENERENTOLO a seguito delle informazioni delle nostre Rel.n° 362,363 e per segnalare uno sconvenientissimo involucre per arance usate dalla Ditta Sciotto di Catania.

TRIESTE.-

Il Segr.to dioc.no ha segnalato un articolo de IL PICCOLO del 16/4, che, sotto il titolo "La legge vorrebbe i giornalisti giudici di una materia scottante", critica l'attuale giurisprudenza e, praticamente, vorrebbe liberare i rivenditori delle pubblicazioni da ogni responsabilità penali, quando esse offendono il pudore o la decenza. L'estensore dell'articolo crede di aver trovato un elemento decisamente probante per la sua tesi nell'art.4 dell'Accordo nazionale per la disciplina della rivendita dei quotidiani e periodici, accordo che fa obbligo ai rivenditori di accettare, di esporre e di mettere in vendita tutte le pubblicazioni degli Editori associati alla Federazione Editori Giornali. Ma ciò non costituisce affatto un argomento che "tagli la testa ai tori", come asserisce il giornale, perchè le "attività negoziali di diritto privato non possono in nessun caso derogare ai precetti dell'ordinamento giuridico penale", come avvertì la Cassazione.

NOTIZIE DAI VARI SETTORI

ATTI OSCENI.-

Assenza di persone estranee - Errore dell'agente sulla visibilità od accessibilità del luogo: La III.a Sezione della Corte di Cassazione in data 17/10/1959 ha confermato che "la circostanza che, per ragioni contingenti, gli atti osceni non siano stati percepiti in concreto da persone estranee, non esclude la punibilità del fatto ai sensi dell'art. 527 c.p., poichè, trattandosi di reato di pericolo, deve ritenersi sufficiente la possibilità della percezione degli atti.

L'erroneo convincimento dell'agente circa la visibilità o l'accessibilità del luogo in cui gli atti osceni vengono compiuti non vale ad escludere la punibilità, a norma dell'art. 47 c.p., quando l'errore non investa la percezione delle caratteristiche del luogo anzidetto".

CINEMATOGRAFO.-

Causa ed ... effetto: IL TEMPO del 22/4 ha da Cremona che una giovane donna, abbastanza avvenente e laureata, dopo essere uscita da un cinematografo, nella centralissima Galleria XXV Aprile ed in un'ora di grande affluenza, si è andata togliendo gli indumenti fino a quelli intimi, emulando, anzi andando oltre, quanto aveva visto sullo schermo. L'intervento di un vigile urbano ha posto fine allo sconcio spettacolo.

Diagnosi interessante sulla decadenza del cinema è quella che ha fatto Mario Verdone ne IL QUOTIDIANO del 28/4/1960. L'autorevole critico scrive, fra l'altro, che il cinema tografo, messo in crisi dalla concorrenza della T.V., "ha cercato di salvarsi con la maniera forte, con lo spettacolo violento, quasi con lo "stupefacente". V'è chi ha cominciato col linguaggio plebeo, quello della strada, per impressionare; chi ha scelto il film di forza bruta e di violenza; il film terrificante e vampiresco alla DRACULA; e chi il film d'alcova e di strip-tease. E' stata una gara ingloriosa, ma accanitissima, tra i produttori. Ciascuno ha cercato di fare di più e di peggio anzichè di meglio".

Festival di Venezia: La polemica su quello che è stato chiamato "il caso Lonerò" (per certa gente che un cattolico giunga a posti di responsabilità in questo settore è addirittura un ... caso clinico) non accenna ancora a spegnersi; chi la tiene desta sono soprattutto i "sinistri" e i "laici". Un breve, ma significativo accenno ne ha fatto la RIVISTA DEL CINEMATOGRAFO (n°3), che ha scritto: "Le polemiche settarie che si sono fatte all'indomani della nomina del dott. Lonerò alla Direzione della massima manifestazione cinematografica italiana, polemiche che non hanno messo in discussione la sua capacità e le sue doti personali, ma la sua adesione ai principi dal Centro Cattolico Cinematografico sempre professati, difesi e propugnat, non possono che tornare ad onore delle sue convinzioni di cattolico e del suo impegno morale. Polemiche di questo genere hanno un solo risultato: assai meglio di un qualunque elogio mettono in risalto la coerenza e la dirittura morale di colui che ne è fatto oggetto".

Stampa e cinema: L'UNITA' (26/4) protesta perchè è stato proibito "per offesa al pudore" un documentario, che ha per argomento la vita degli attori del "varietà", chissà quanto ... edificante. Lo stesso giornale (17/4) reclamizza, insieme con l'AVANTI! (17/4) IL MONDO DI NOTTE, un altro film, che si ispira, come EUROPA DI NOTTE, ai locali notturni. Ancora L'UNITA' (8/4) deplora che sia stato proibito ad Autant-Lara di girare in Italia un film sugli obbiettori di coscienza ed annuncia (7/4) che è stato concesso il "visto" di censura al film polacco IL TRENO DELLA NOTTE. - IL TEMPO DEL LUNEDI' (18/4) annuncia che Fellini prepara un seguito al film LA DOLCE VITA. - LA FAMIGLIA ITALIANA (1/4) porta la notizia che le Autorità di P.S. di Caltagirone hanno sospeso le programmazioni del film IL FIGLIUOL PRODIGO, per la mancata applicazione sui manifesti del "vietato ai minori di anni 16". Il provvedimento è stato provocato da numerose denunce scritte e verbali di genitori, i cui figli hanno assistito alla proiezione del film in questione.- L'OSSERVATORE ROMANO del 18/4 stigmatizza fortemente il proposito manifestato nella rubrica "Cinelandia" della Radio-TV di girare un film sulle sfrattate dalle "case chiuse" e le conseguenze del loro vagabondaggio. E si chiede: "perchè si affronti il problema, si distrugga la triste e trista realtà, è necessario o non è del tutto inutile, investirne le folle degli spettatori?" E conclude: "Vediamo che di realtà, di problemi, di quesiti cui provvedere, la cinematografia d'oggi giorno ne offre essa, con la sua produzione, nient'affatto minori di quelli che pretende prospettare per la sanità ed elevazione del costume".

Posteriormente alla Circolare N° 222 da noi inviata il 12 marzo 1960 e sino al 29 aprile 1960 sono state vietate ai minori degli anni 16 le seguenti pellicole:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 - ALLE SOGLIE DELLA VITA | 10 - QUELLE |
| 2 - 12 UOMINI DA UCCIDERE | 11 - ROSSETTO (IL) |
| 3 - DONNE IN ATTESA | 12 - SPOSA (LA) BELLA |
| 4 - INSIDE THE MAFIA | 13 - TERZA (LA) VOCE |
| 5 - MONDO (IL) DI NOTTE | 14 - THE MAN WHO CHEAT DEATH |
| 6 - NOTTE E NEBBIA | 15 - THE 3RD VOICE |
| 7 - OCCHI (GLI) DEL TESTIMONE | 16 - UOMO (L') CHE INGANNO LA MORTE |
| 8 - OCCHI SENZA VOLTO | 17 - VAMPATA (UNA) D'AMORE |
| 9 - PIACERI (I) DEL SABATO NOTTE | 18 - VIA DEI CESSATI SPIRITI |

~~~~~

COMMERCIO DI OGGETTI CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA.-

Omissione del controllo sul contenuto di detti oggetti: La stessa Sezione della Suprema Corte in data 21/1/1960 ha dettato che "Del reato previsto dall'art. 725 c.p., il quale ha natura di contravvenzione, si risponde anche per colpa, e precisamente per la omissione di qualunque controllo sul contenuto degli oggetti posti in vendita".

DELINQUENZA MINORILE E RESPONSABILITA' DEL CINEMA.-

Il Procuratore Generale della Corte di Appello di Napoli nel discorso di inaugurazione dell'anno giudiziario 1960, trattando della delinquenza minorile ha detto: "La delinquenza minorile segna nell'anno 1959 un deciso peggioramento per quanto concerne i reati di omicidio volontario e di tentato omicidio, che risultano rispettivamente in numero di tre e di quattro rispetto ai dati negativi dell'anno precedente. In diminuzione risultano i reati di lesione, di rapina e di estorsione, in lieve aumento i reati contro la moralità pubblica ed il buon costume.

Non si sono avute manifestazioni preoccupanti del tipo che suole essere denominato dei "teddy boys". Tali manifestazioni, che traggono la loro origine specialmente da una pericolosa forma di imitazione, debbono essere peraltro stroncate al primo delinarsi".

E, dopo aver indicato le norme atte a prevenire e reprimere il fenomeno, contenute nel disegno di legge di iniziativa governativa, ha aggiunto esplicitamente: "Tali norme dovrebbero, tuttavia essere affiancate da altre misure, specie per quanto riguarda gli spettacoli cinematografici che esercitano un'influenza decisamente malefica sui giovani. Non si comprende come gli organi che presiedono alla visione preventiva siano inesplicitamente larghi nel concedere il prescritto nulla osta per films decisamente riprovevoli dal punto di vista morale, limitandosi a disporre il divieto di accesso nelle sale cinematografiche per i minori degli anni 16: quasi che allo scoccare del 16° anno il minore possa essere considerato in possesso di una salda personalità morale. Ora, se si consideri che alcuni films riproducono, con sequenze particolarmente suggestive, le modalità di esecuzione di delitti attuate con tutti gli accorgimenti diretti ad assicurare l'impunità, o episodi di erotismo o di violenza, vien fatto di chiedersi se lo Stato possa, in materia, limitare il suo intervento al sistema attuale, rimettendo alla iniziativa e ai poteri familiari ogni vigilanza sui minori.

Nè vale opporre che films del genere si concludano con la punizione o con un provvidenziale decesso dei colpevoli, se si pensi che l'effetto deleterio ha ormai già esplicato tutto il maleficio sull'anima giovanile.

DISCHI.-

A proposito della notizia data da alcuni giornali che il P.M. del Tribunale di Milano, lo stesso che aveva disposto il sequestro della canzone NUDA e dei dischi relativi, avrebbe presentato al Giudice Istruttore la richiesta scritta di non promuovere azione penale in ordine alla detta canzone e di disporre per la restituzione dei dischi sequestrati, L'OSSERVATORE ROMANO del 4-5/4 esamina in un acuto corsivo la notizia e la sottopone al vaglio della critica dal punto di vista giuridico e morale. Altrettanto fa per la notizia dell'assoluzione in Corte d'Appello del manifesto del film IL SANGUE DEL VAMPIRO, il cui autore era stato condannato dal Tribunale a due mesi di reclusione.

GIOCHI D'AZZARDO.-

La corte costituzionale con sentenza n°58 del 26/11-1/12 ha dichiarato che "non spetta alla Regione siciliana emanare provvedimenti in materia di giochi d'azzardo in derogata a norme penali".

LETTERATURA.-

IL TEMPO del 21/4 pubblica che il rapimento di Eric Peugeot è stato "copiato" fedelmente da un romanzo giallo di Lionel White intitolato per l'appunto "Rapt" ed al quale i banditi si sarebbero ispirati. Ma la "scuola del delitto" continua imperturbata ad educare generazioni di banditi; la "libertà di espressione" ed i "diritti dell'arte" impediscono di chiudere i suoi battenti.- IL QUOTIDIANO dell'8/4 annuncia che il GATTOPAR

DO, tradotto in inglese sarà largamente diffuso in Inghilterra e negli Stati Uniti. (La Sicilia non ci guadagnerà molto nell'estimazione anglosassone). - L'UNITA' del 3/4 sembra essere molto lieta che il romanzo L'AMANTE DI LADY CHATTERLEY, di cui anche in America era stata vietata la diffusione, perchè ritenuto osceno, possa viaggiare negli Stati Uniti "per pacco postale". Ricordiamo che l'edizione italiana (Mondadori) era stata sequestrata, poi fu dissequestrata, perchè ritenuta - anche la traduzione! - "opera d'arte". Successivamente ne fu sequestrata un'edizione illustrata, che "illustrava" (per fortuna, non ... artisticamente!) le oscenità del testo.

#### MALCOSTUME.

Il "birth control" in Gran Bretagna è l'argomento di un lungo articolo, messo molto in evidenza da IL TEMPO del 1/4. - "Ammalati o viziosi gli omosessuali?" si domanda all'AVANTI! del 10/4; risponde un professore dichiarandosi senz'altro per la seconda ipotesi e ("in cauda venenum") lascia fin troppo scopertamente vedere che il quesito è stato posto in chiave politica, poichè conclude affermando che "una più armonica organizzazione della vita umana, quale può ottenersi in una società laica e socialista, può costituire una valida difesa da questa piaga sociale" (11). - IL TEMPO del 9/4 dà la notizia, per l'ennesima volta rifacendo la cronaca dello sconcio spettacolo, che per lo "spogliarello del Rugantino" sono state rinviate a giudizio la ballerina turca ed altre 8 persone.

#### MANIFESTI.

Sequestro ...: I manifesti pubblicitari per il lancio del film SIGNORI SI NASCE sono stati sequestrati dal Procuratore della Repubblica di Roma, perchè ritenuti contrari alla decenza.

... e assoluzione: Il Tribunale ha, assolto con formula piena il Capo dell'Ufficio Stampa della CEIAD-Columbia, che era stato rinviato a giudizio per un manifesto pubblicitario del film IMPROVVISAMENTE L'ESTATE SCORSA, dove la Taylor appariva con un costume giudicato offensivo alla morale. L'UNITA' del 29/4 si affretta a pubblicare la notizia col titolo "Non sono osceni i manifesti di Lyz Taylor."

#### PROSTITUZIONE.

Un'interessante relazione sulla legge "Merlin" tenuta in una riunione degli "Incontri alla Procura di Roma".

Il Dott. Manca, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ha preso la felice ed opportuna iniziativa di riunire ogni mese tutti i Sostituti dell'Ufficio per discutere sopra particolari temi precedentemente fissati. In uno degli ultimi "Incontri" si è discusso, sotto la presidenza dell'insigne magistrato, una relazione del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Caldora avente per oggetto gli artt. 3 e 4 della Legge Merlin, nei quali è stata regolata in modo nuovo e diverso tutta la materia relativa alle attività delittuose, che direttamente attengono alla prostituzione.

Dall'ampia e documentata relazione stralciamo i punti, che pensiamo possano maggiormente interessare gli Amici per più diretti riferimenti all'attività dei nostri Segretariati, che devono sentirsi impegnati a collaborare con l'Autorità di P.S. per individuare i focolai di infezione e combatterne, per quanto è possibile, la nefasta influenza.

Fra le osservazioni di carattere generale, che sono come la cornice, che inquadra le questioni particolari trattate nella Relazione, è il caso di sottolineare che nella Legge Merlin la prostituzione maschile "è stata equiparata alla prostituzione femminile, poichè l'una e l'altra possono formare oggetto dei fatti che la legge considera penalmente rilevanti".

Passando alle "Questioni particolari", l'esame se le numerose ipotesi delittuose previste nell'art.3 della Legge costituiscano fattispecie criminose distinte o configurino condotte diverse di un unico reato, porta il Relatore a concludere che "autonome e indipendenti sono certamente da considerare le fattispecie di cui ai numeri 1 (proprietà o esercizio o controllo o direzione o amministrazione di una casa di prostituzione, ovvero partecipazione alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa) e 2 (cessione in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione da parte di chi



abbia la proprietà o l'amministrazione della casa o di altro locale) dell'art. 3 le quali, pertanto possono concorrere con una qualunque altra delle fattispecie previste dallo stesso art.3" (come sarebbe: tollerare abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale, si danno alla prostituzione, reclutare una persona al fine anzidetto o per agevolarlo, indurre alla prostituzione una donna di età maggiore o compiere atti di lenocinio in luoghi pubblici o aperti al pubblico, indurre una persona a recarsi nel territorio di altro Stato per esercitarvi la prostituzione o agevolarne la partenza, esplicitare una attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento dedite all'ignobile commercio di cui sopra).

"La proprietà o l'esercizio di una casa di prostituzione - continua il Relatore - sono, infatti concetti diversi e distinti dalla induzione alla prostituzione o dallo sfruttamento della prostituzione altrui, o dal reclutamento di persona, al fine di farle esercitare la prostituzione, come diversa, altresì e da tutte queste attività, l'attività di colui che dà in locazione un immobile a scopo di esercizio di una casa di prostituzione.

Ciò perchè la proprietà, l'esercizio, la direzione, il controllo e l'amministrazione di una casa di prostituzione, come la locazione dell'immobile a scopo d'esercizio di una casa di prostituzione, non implicano in alcun modo l'agevolazione o lo sfruttamento della prostituzione altrui.

Così chi ha la proprietà o l'esercizio di una casa di prostituzione e induca una persona a prostituirsi, risponderà e della violazione di cui al n.1 e della violazione di cui al n. 5; chi ha dato in locazione un immobile a scopo di esercizio di una casa di prostituzione e sfrutti in qualsiasi modo una persona che in detta casa o altrove si prostituisca, risponderà, oltre che della violazione di cui al n.2, anche della violazione di cui al n.8".

In merito ad esso, afferma il Relatore: "E' indubbio che l'espressione "chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui" usata nel n.8, abbraccia ogni forma di agevolazione o di sfruttamento e che in conseguenza la norma del n.8 ha carattere generale e sussidiario, mentre tutte le altre ad essa stanno con carattere di particolarità."

Passando a studiare l'ipotesi di sfruttamento, rileva il Relatore che la nuova formulazione del delitto di sfruttamento è più ampia di quella della precedente legge, che supponeva il carattere di abitualità. "Nel concetto di sfruttamento era implicita un'attività continuativa, oltre che parassitaria, essendo necessaria una ripetizione di atti diretti a trarre vantaggio della prostituzione altrui.

Ma la continuità degli atti era richiesta al fine di farsi mantenere, perciò l'espressione sfruttare, aveva assunto il significato di valersi abitualmente e parassitariamente del prodotto dell'attività altrui e sfruttatore era solo colui che ripetutamente esigeva dalla prostituta denaro o altra utilità sapendo che tali cose essa guadagnava prostituendosi.

Ora che il "farsi mantenere anche in parte" non è stato inserito nella disposizione, appare assai chiaro che il concetto di sfruttamento abbia assunto una diversa e nuova fisionomia.

Mancando, infatti, il mantenimento che attribuiva per il passato al termine sfruttare l'idea di una continuativa partecipazione parassitaria ai guadagni della prostituta, deve ritenersi che sfruttare significhi trarre illecito profitto ossia, ottenere senza alcuna contro-prestazione e comunque senza lecita causa, un qualsiasi vantaggio da persona dedita alla prostituzione, il che può concretarsi anche in un episodio sporadico".

#### Esercizio abituale della prostituzione da parte di una sola donna nella propria abitazione.

"Altro delicato quesito - continua il relatore - che si è posto all'attenzione dell'interprete, attiene all'esercizio abituale della prostituzione da parte di una sola donna nella propria abitazione, dovendosi stabilire se tale esercizio è stato oppure no considerato nella formulazione del n.1 dell'art.3, il quale punisce "chiunque, trascor-

so il termine indicato nell'articolo 2, abbia la proprietà o l'esercizio sotto qualsiasi denominazione di una casa di prostituzione o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa".

Il Dott. Caldara esamina molto acutamente le argomentazioni delle diverse soluzioni del proposto quesito e fa alcune interessanti osservazioni, fra le quali, che la Legge Merlin, vietando "l'esercizio individuale ed abituale del meretricio nei locali privati in precedenza autorizzati e controllati, non può aver voluto nel contempo consentire l'apertura di altri locali, dove la singola prostituta liberamente ed abitualmente possa continuare l'esercizio della propria attività".

Osserva anche che l'art. 191 del T.U. delle Leggi di P.S. (che dispone la chiusura d'autorità di locali occupati da una sola persona che eserciti abitualmente il meretricio) "non è stato abrogato e pertanto è ancora da ritenersi locale di meretricio quello occupato da una sola persona che eserciti abitualmente il meretricio".

Ed argomenta: "Se una persona dedita alla prostituzione adottasse il sistema di prostituirsi in un determinato luogo, e ivi si recasse, osservando un regolare orario di apertura e di chiusura, così come un altro professionista o artigiano si reca a lavorare nel proprio studio o nella propria bottega; se in virtù delle inserzioni giornalistiche appositamente compilate o mercè l'opera di semplici ruffiani, in quel luogo affluissero un numero indeterminato di persone, le quali trovassero ospitalità e soddisfazione dei loro bisogni sessuali, non pare possa escludersi che in tal caso avrebbe vita una vera e propria casa di prostituzione di cui la stessa prostituta sarebbe proprietaria ed esercente.

Nè il fatto che dall'art. 3 deriverebbe una limitazione, per la meretrice, della libertà di esercizio del proprio mestiere può avere influenza, poichè non sarebbe la sola limitazione posta dalla legge. Il n. 3 dell'art. 3, implicitamente vieta che ci si prostituisca con carattere di abitualità negli alberghi, nelle pensioni, nei locali da ballo, nei luoghi di spettacolo e in qualunque altro locale aperto al pubblico o utilizzato dal pubblico, comminando gravi sanzioni per il proprietario o gestore del locale in cui tale fatto si verificasse.

Non vi è, d'altronde, libertà che, pur riconosciuta e sancita dalla Carta Costituzionale, non sia soggetta a limiti a volte anche esosi, conseguenti alle imprescindibili esigenze sociali. Perchè mai proprio la prostituzione, che è ritenuta un fenomeno abominevole ed è solo tollerata, dovrebbe essere fornita di tanta immunità, anche quando il suo esercizio contrastasse con le regole della morale, dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, non è dato comprendere".

Rilevato che "è casa di prostituzione agli effetti della Legge Merlin quella che non solo abbia avuto tale destinazione, ma che sia in effettiva attività commerciale, perchè solo ad una casa dove si attua la prestazione sessuale può adattarsi il concetto di "esercizio" e che, se il rapporto esistente tra una qualunque persona e la casa di prostituzione è evidente allorchè proprietario o esercente sia persona diversa da quella che nella casa si prostituisce, "non vi è motivo che più non lo sia ove quelle qualità siano assunte dalla stessa prostituta", giunge a queste conclusioni:

"Tutte le volte in cui si accerti che in un determinato luogo chiuso si compiano abitualmente pratiche sessuali, cioè si accerti l'esistenza di una casa di prostituzione, per l'applicazione della norma, basterà risalire alla persona che di quel luogo sia il proprietario o l'esercente, per stabilire a chi debba applicarsi la sanzione legislativa.

Se proprietario o esercente sarà persona diversa dalla persona che si prostituisce, del reato risponderà solo la prima, se al contrario sarà la stessa prostituta ad assumere la veste di proprietaria o di esercente, sarà costei chiamata a rispondere della violazione della norma.

E naturalmente non perchè nella casa si prostituisce, ma perchè ha la proprietà o la gestione di una casa di prostituzione.

Nè per ovviare a tali conseguenze è lecito far ricorso a definizioni fallaci della

casa di prostituzione, alterando i motivi che hanno indotto il legislatore a reprimere l'esercizio o la proprietà di una casa di prostituzione. Errato è infatti attribuire al <sup>legislatore</sup> l'intento di aver voluto evitare che nella casa di prostituzione si effettuasse lo sfruttamento della prostituzione, per desumerne che casa di prostituzione è solo quella in cui si operi l'agevolazione e lo sfruttamento della prostituzione altrui.

Che se ciò fosse vero, il proprietario o l'esercente di un locale magnificamente attrezzato e perfettamente organizzato con esclusiva attività di prostituzione, andrebbe esente da pena tutte le volte che potesse dimostrare di non avere né agevolato né sfruttato la prostituzione altrui.

Ed il reato si dovrebbe ritenere perfetto solo quando concorresse il dolo specifico dell'agevolazione o dello sfruttamento, che la ipotesi in esame non richiede né esplicitamente né implicitamente".

Concorso materiale del reato di agevolazione e del reato di sfruttamento dell'altrui prostituzione: Il Tribunale Penale di Milano ha enunciato in materia questa norma: "Il legislatore, usando nell'art.3 n.8 della legge 20 febbraio 1958 n.75, la dizione chiunque in qualsiasi modo favorisce o sfrutti la prostituzione altrui, ha previsto una unica ipotesi di reato a fattispecie alternativa, nel senso che essa è posta in essere indifferentemente o in una o in altra forma oppure in forma congiunta.

In casi di tal genere il reato è unico analogamente e quanto è a dirsi per le circostanze cosiddette a più ipotesi equivalenti, come ad esempio nel furto, per le aggravanti di cui ai nn. 6 e 7 dell'art.625 c.p.. Pertanto chi agevola e sfrutta l'altrui prostituzione risponde di unico reato e non già di due reati in concorso materiale tra loro".

Applicabilità delle misure di prevenzione: La I.a Sezione della Suprema Corte, con sentenza 9/12/1959 ha sciolto i dubbi intorno alla applicabilità di misure di prevenzione nei confronti della prostituzione, affermando: "E' esatto che la legge "Merlin" ha abrogato la regolamentazione della prostituzione ed ha provveduto alla repressione dello sfruttamento della prostituzione altrui, sì che nessuna sanzione deve prendersi contro una prostituta per il solo fatto dell'esercizio della prostituzione; ma è anche vero che possono adottarsi misure di prevenzione a carico della prostituta che eserciti tale attività in maniera tale da arrecare pericolo per la pubblica moralità o per l'ordine pubblico: rimpatrio obbligatorio ammonizione e confino di polizia sono dunque sicuramente applicabili alla prostituta che dia luogo a manifestazioni pubbliche scandalose e intollerabili, in casa propria o altrui, nelle pubbliche vie, in luoghi aperti al pubblico, in forme cioè non necessariamente collegate con l'espletamento della sua attività".

#### PUBBLICAZIONI OSCENE.-

Valutazione della oscenità: La III.a Sezione della Corte di Cassazione in data 20/6/1959 ha sentenziato: "Per stabilire se un atto, o una pubblicazione, abbia carattere osceno, occorre far riferimento non alla sensibilità ed alle vedute dei singoli, ma al sentimento etico della comunità, riferito alla sfera delle manifestazioni sessuali; alla stregua di questo criterio, deve considerarsi oscena la pubblicazione che offenda il pudore, e quindi la personalità morale altrui, attraverso l'accentuazione di sensazioni erotizzanti.

Per quanto in particolare riguarda le pubblicazioni, la valutazione necessaria in relazione alla norma degli artt. 528 e 529 capov. implica la considerazione del carattere e dello scopo della pubblicazione stessa, e del mondo in cui si esplica l'attività narrativa o creativa.

Quando oggetto della predetta valutazione sia un romanzo, quest'ultimo dev'essere considerato in modo unitario, con riguardo al suo intero contenuto, reso palese della trama; i particolari descrittivi di singole situazioni non hanno infatti per se stessi rilevanza, quando non siano tali da imprimere un carattere erotizzante all'intera opera, e non assurgano a una tale intensità di rappresentazione pornografica, da far ritenere addirittura che rispetto ad essi l'opera stessa costituisca un semplice pretesto".

### PUGILATO.-

Nefasti del pugilato: IL TEMPO del 29/4 ha da Green Bay che il pugile dilettante statunitense Michel Golubiff, di 18 anni, è deceduto all'ospedale, senza aver ripreso conoscenza, dopo essere stato trovato svenuto sotto la doccia nel suo spogliatoio. Il pugile era stato battuto poco prima per k.c.t. alla seconda ripresa.

E' questo il secondo incidente mortale che si verifica nel pugilato americano nel giro di un mese. Il 9/4 un giovane pugile negro, Charles Mohr, era deceduto in circostanze analoghe.

Il pugile dilettante Giancarlo Franchini e l'allenatore Clemente Meroni, rinviati a giudizio sotto la imputazione di omicidio colposo per la morte avvenuta a seguito di un "incontro" pugilistico nella palestra dell'Associazione Pugilistica Sestese del ventunenne Aurelio Pini il 13/12/1956, sono stati condannati entrambi dal Tribunale di Monza a quattro mesi di reclusione.

### RIVISTE TEATRALI.-

Appunti su riviste teatrali di recente programmazione:

SFOGLIANDO LA MARGHERITA della Comp. Walter Chiari: non vennero rilevate battute degne di rilievo - due numeri di "quasi spogliarello".

UNA STORIA IN BLUE-JEANS della Comp. Macario (vedere alle voci BOLOGNA e PIACENZA nella Rel.n°362 del 31/1/960). Il tempestivo intervento del Segr.to di Livorno ha dato occasione ad una preventiva "diffida" da parte del Questore al Macario. Infatti lo spettacolo è stato giudicato abbastanza contenuto, fatta eccezione per la seguente battuta detta da Macario. Egli parla con un amico del motivo per il quale una volta venne tratto in arresto, dicendo: "Una signora un giorno mi disse:- Mostri le spalle! - Ed io le mostrai le spalle e dopo: Mostri il bicipide - e per questo mi misero in prigione". Rilevati anche due numeri di "semispogliarello". Il Campanini indossa per tre volte l'abito talare.

LUI, LA MOGLIE E LE MOGLI DEGLI ALTRI della Comp. di Varietà Franco Nola; Uno scandaloso "spogliarello" eseguito da certa Helen Poupè (presentata nel manifesto come "geginetta dello strip-tease"), che rimane in un ridottissimo "due pezzi" (il reggiseno è quasi invisibile e lascia scoperti in gran parte i seni). Subito dopo questo "spogliarello", la suddetta si sofferma sulla passerella per eseguirvi numerose pose plastiche in gran parte provocanti.

(Dalle relazioni del Segretariato di LIVORNO).

Rivista della Comp. CECE' DORIA CARMEN SCILLA dal titolo "FANTASTICO", rappresentata a Torino al Teatro "Alcione": Un numero di spogliarello fatto addirittura in passerella al canto di una canzone molto spinta e concluso con l'abbraccio di uno spettatore tra le salaci battute del pubblico. Una danza finale eseguita senza reggiseno.- L'azione decisa e positiva del Segr.to ha fatto eliminare quel numero di "spogliarello" e modificare la danza finale. Il locale è stato diffidato dalla P.S.

(Dalla relazione del Segr.to di TORINO).

### STAMPA.-

Reazione della rivista PARADE:

Come era prevedibile, alla disposizione della SAF (Servizi Accessori Ferroviari), che dal 1° gennaio ha escluso PARADE dalle pubblicazioni in vendita nelle librerie ferroviarie e nei carrelli dei giornali, che servono i convogli in partenza o in sosta, nonché alle difficoltà di passare indenne per certe località, dove le continue denunce le rendevano la "vita difficile", la suddetta rivista, accusando il colpo, ha cercato di porre rimedio, pubblicando nel n°4 (aprile 1960) il seguente:

"Comunicato ai lettori" Come già precisato negli scorsi fascicoli, la spedizione della nostra rivista è stata temporaneamente sospesa a taluni piccoli distributori periferici, fatti segno a qualche, peraltro illegale, persecuzione da parte di cosiddetti "Comitati per la difesa della moralità" Agli assidui di queste località che non vollero rinunciare alla loro pubblicazione preferita, e pertanto non la trovarono più dal loro

abituale edicolante, comunichiamo ch'essi possono richiederla mensilmente alla nostra amministrazione: Via Garibaldi 23, Torino, inviando per ogni copia desiderata l'importo di lire 150, anche in francobolli (spedizione compresa). A quei lettori abituati invece ad acquistare PARADE nelle librerie o edicole di stazione, consigliamo invece di provvedersi tempestivamente del fascicolo nelle edicole di città, ossia avanti di salire in treno, dato che le librerie suddette (e i carrelli dei giornali utili a servire i convogli in partenza o in sosta) dal 1° gennaio hanno, per deliberazione del Consiglio di amministrazione della S.A.F., escluso PARADE dalle pubblicazioni vendute.

I nostri Amici sanno che non c'è nulla di "illegale" nel denunciare all'Autorità Giudiziaria ciò che si ritiene offendere il pudore o la pubblica decenza: ogni cittadino - per il disposto dell'art.7 c.p.p. - ha il "diritto", se non il dovere, di farlo. E' l'Autorità Giudiziaria, infatti, che vede se sono stati raggiunti gli estremi del reato e che, se mai, promuove l'azione penale.

Ma la rivista, nella rubrica "Lettere a PARADE", che segue immediatamente al "comunicato" e del quale vuole essere evidentemente un complemento, pubblica la lettera di "una giornalista in gamba", la quale, toccata dal commento di un giornale di Brescia fatto ad un processo (la rivista dice "processino") intentato per la vendita di "pubblicazioni chiuse" (11), ricorda al Direttore del giornale che l'art.4 dell'accordo nazionale per la disciplina della rivendita dei quotidiani e dei periodici fa obbligo ai rivenditori di "accettare per la vendita tutte le pubblicazioni degli Editori associati alla Federazione italiana editori giornali e ad esporre tutti i quotidiani ed i periodici con criteri di assoluta imparzialità". E PARADE aggiunge che di tale articolo sarebbe bene si ricordassero un poco tutti: i giornalisti, i giornalisti di mestiere, i parroci di campagna e di città, gli appartenenti al segretariato della moralità, i rivenditori e distributori isolati e periferici succubi delle insistenti pressioni di qualche zelantissimo pater familias, nonché ... lo spettabile Consiglio d'amministrazione della S.A.F."

Per quanto ci riguarda, è facile rispondere che noi ci ricordiamo dell'art.4 del discutibilissimo "accordo", ma che ci ricordiamo anche della sentenza 17 maggio 1955 della III.a Sezione della Corte di Cassazione, la quale rispondendo appunto al quesito "se si possa essere condannati per una distribuzione e vendita alle quali si è obbligati", dice chiarissimamente:

"Il vincolo costituito dall'assunzione di obbligazioni civili non ha alcuna efficacia discriminante nei confronti di chi, nell'atto stesso dell'adempimento di tali obbligazioni, violi la legge penale, posto che le attività negoziali di diritto privato non possono in nessun caso derogare ai precetti dell'ordinamento giuridico penale".

In altri termini, nessun contratto (e neppure nessuna disposizione sindacale) può autorizzare o costringere chiunque a compiere atti contrari alla legge penale.

Qualsiasi patto contenuto in un contratto (od anche una qualsiasi disposizione sindacale) che obbligasse a distribuire o a vendere stampati, anche se di contenuto penalmente illecito, è certamente contrario alla legge e perciò inefficace, cioè nullo.

Che la giornalista, per quanto "in gamba", non conosca la giurisprudenza in una materia, che la tocca così da vicino, può essere; non sembra facilmente credibile che la ignori anche la Direzione della rivista in questione.

Come è strano - o si conta sulla ignoranza dei lettori - che l'AVANTI! del 26/2/1960, riportato nella stessa rubrica di PARADE, scriva che "non si riesce a capire perchè pubblicazioni regolarmente consegnate alla Prefettura della città dove vengono stampate, debbano venire periodicamente sequestrate ora quà ora là, per ordine di magistrati e sovente sotto la pressione di determinate correnti politiche...".

Ed, invece, ... si comprende benissimo!

La consegna da parte degli stampatori al Prefetto - nonché alla Procura della Repubblica - degli esemplari di ogni loro pubblicazione non importa un giudizio sulla loro liceità. Il Procuratore della Repubblica - ma non il Prefetto - ha la possibilità, è vero, di esaminare subito lo stampato, ma, se non lo fa immediatamente, non per questo perde la facoltà di esaminare più tardi, o di sua iniziativa od in seguito a segnalazio-

ne, lo stampato e di provvedere, se si riscontra gli estremi del reato, al sequestro dello stesso.

Varie: Segnaliamo agli Amici l'irriverente - a dir poco - vignetta in prima pagina de L'UNITA' (26/4), un'articolessa dello stesso quotidiano (20/4) sul modo - naturalmente visto "da sinistra" - con il quale i preti insegnano la "dottrina" nelle scuole, l'allarme demografico nell'AVANTI del 6/4 e le solite deplorablevolissime "dive" in libertà negli stessi "sinistri" (L'UNITA' del 14, 15, 16, 19 e 28/4 e l'AVANTI! del 17/4), nonché ne IL TEMPO del 29/4.

#### STUPEFACENTI.-

Per uso personale: La I.a Sezione della Corte di Cassazione, abbandonando il suo precedente indirizzo ed uniformandosi alle decisioni delle Sezioni Riunite della stessa Corte, con sentenza 7/11/959, ha deciso che "la detenzione illegittima di stupefacenti, colpita dalla legge 22/10/1953 n°1041, costituisce reato anche quando gli stupefacenti siano destinati all'uso personale del detentore.

#### TEATRO.-

Un documentatissimo articolo de L'OSSERVATORE ROMANO del 19-20/4 dal titolo "Il Martirio del buon senso" fa il punto sopra la vicenda del "Martirio di San Sebastiano" di Gabriele D'Annunzio, deplorato, anche dal punto di vista artistico, quando apparve nella edizione francese, dai critici teatrali de IL CORRIERE DELLA SERA (22/5/1911), de IL GIORNALE D'ITALIA (24/11/1911), de L'ECHO DE PARIS (22/5/1911), dall'EVENING POST (23/2/1911) e de LA TRIBUNA (29/11/1911). Ma ora che l'Em.mo Card. Arcivescovo di Napoli ha esortato i fedeli della sua Archidiocesi ad astenersi dall'assistere alla rappresentazione, che era stata programmata al teatro San Carlo di quella città con l'interpretazione della ballerina Ludmilla Tcherina e che, di conseguenza, la rappresentazione stessa ha dovuto essere sensibilmente modificata, i soliti "laicisti" hanno denunciato ... "gli illeciti interventi dell'autorità ecclesiastica". A questo proposito è degna di particolare menzione la lettera di un lettore pubblicata dal settimanale VITA (n°18) dove è detto fra l'altro:

"la decisione presa dalla Curia, se ha provocato reazioni in alcuni sparuti ambienti, ha incontrato i più larghi consensi nella stragrande maggioranza dell'opinione pubblica non solo di quella città, ma di ogni altra parte d'Italia. La religione si fonda su principi integralisti. Chi, in seguito alla fede, accetta questa verità, si distingue per lealtà, sincerità, zelo e veracità. Bisogna pure dare atto a Napoli cattolica di aver rispettato l'invito del suo Arcivescovo che riaffermava pubblicamente la tutela dei principi della fede. In nessun altro caso, meglio di questo, le si addice l'appellativo di "Napoli nobilissima".

#### SEGNALAZIONI, DENUNCIE E RISULTATI OTTENUTI

- ADVENTURE - vol. 136 n°4 aprile 1960 - è stato segnalato alla Questura di Roma il 7/4/1960.
- ALTA TENSIONE - n°114 del 30/3/960 è stata denunciata dal Segr.to di Savona alla locale Procura l'11/4/1960.
- ALTA TENSIONE - n°115 del 10/4 è stata denunciata come sopra il 12/4/960.
- ALTA TENSIONE - n°116 del 20/4/960 è stata denunciata come sopra il 26/4/960.
- BEAUTIFUL BRITONS - i numeri 11, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 32, 34, 38 e 41 sono stati sequestrati dalla Procura di Roma il 13/4/960.
- BORGHESE (IL) - n°17 del 28/4/960 è stato denunciato alla Procura di Gorizia dal Segretario dioc.no il 29/4/960.
- CANDID PHOTOGRAPHY - n°440 è stato segnalato alla Questura di Roma il 22/4/1960.
- CINEMONDO - n°3 del 28/4/960 è stato segnalato alla Questura di Roma il 26/4/960.
- DUDE - vol.4° n°3 è stato sequestrato dalla Procura di Roma il 13/4/960.
- ESCA (L') MORTALE - n°7 del 28/1/960 di R.D. Willeanson (Gialli Americani) - è stato segnalato alla Questura di Roma il 7/4/1960.

FANFARE - n°2 è stato sequestrato dalla Procura di Roma il 13/4/1960.

FILM AND SHOW BUSINESS - i numeri 26, 31, 35, 45, 46, 47, 48, 51 sono stati sequestrati dalla Procura di Roma il 13/4/1960.

FLIRT - Vol. 8° n°1 - è stato sequestrato dalla Procura di Roma il 13/4/1960.

FOLLIES - vol. 4° n°1 e n°3 e vol. 5° n°1 sono stati sequestrati dalla Proc. Roma il 13/4/60.

FROLIC - Vol. 8, n°6 e vol. 9° n°3 sono stati sequestrati dalla Procura di Roma il 13/4/1960.

FUNFARE - i numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, e 26 sono sequestrati dalla Procura di Roma il 13/4/1960.

GALA - vol. 9 n°5, vol. 10 n°1 e n°5 sono stati sequestrati come sopra.

HIT SHOW - vol. 2° n°1, 2, 5 e vol. 1° n°6 sono stati sequestrati come sopra.

MERIDIANO (IL) D'ITALIA n°10 del 6/3/960, già sequestrato dalla Procura di Milano il 26/3/60 (art. 528 c.p.), come dalla Rel. n°364 era stato denunciato anche alla Procura di Roma dal Segr.to di Livorno.

MERIDIANO (IL) D'ITALIA n°14 del 3/4/960 è stato sequestrato dalla Procura di Roma il 31/3/960.

MERIDIANO (IL) D'ITALIA n°18 del 1/5/960 è stato segnalato alla Questura di Roma il 29/4/960.

I MISTERI DEI SESSI - Ediz. "ORDIS" - Milano - è stato sequestrato dalla Procura di Milano il 28/4/960.

MONSIEUR - vol. 3° n°1 - è stato sequestrato dalla Procura di Roma il 13/4/960.

NUGGET vol. 4° n°6 - è stato sequestrato come sopra

ORGE A PARIGI n°4 di B.Y. Nixon "I gialli dell'amore" Editr. "ASTORIA" Milano - è stato segnalato alla Questura di Roma il 5/4/960.

PARADE n)4 - aprile 1960 è stata denunciata alla Procura di Savona dal Segr. il 12/4/60.

PASSAGGIO SEGRETO - de "I gialli proibiti" Editr. Longanesi - la Procura di Milano in data 1/5/60 ne ha sequestrata la SOPRACOPERTINA.

PEOPLE vol. 18 n°2 del marzo 960 è stato segnalato alla Questura di Roma il 7/4/960.

PHOTOGRAPHY POPULAR - vol. 46 n°4 aprile 1960 - è stato segnalato alla Questura di Roma il 21/4/960.

PHOTO STUDIES - n°29 - è stato segnalato alla Questura di Roma il 22/4/960.

ROTOSEX - Ediz. "ORDIS" Milano - è stato sequestrato dalla Proc. di Milano il 28/4/960.

SALON PHOTOGRAPHY - n°434 - è stato segnalato alla questura di Roma il 22/4/960.

SCAMP - vol. 3° n°3 è stato sequestrato dalla Procura di Roma il 13/4/1960.

SEX - Ediz. "ORDIS" Milano - è stato sequestrato Procura Milano il 28/4/1960.

SPAN - i numeri 21, 33, 42, 43, 44, 45, 51, 58, 62 e 63 sono stati sequestrati dalla Procura di Roma il 13/4/960.

SPICK - i numeri 42, 43, 46, 48, 52, 53, 54, 61, 64, 65, 67, 68, 69, 73 e 76 sono stati sequestrati come sopra.

SUD DOMANI n°5 - del 17/4/960 è stato segnalato alla Questura di Roma il 12/4/960.

T A B vol. 9° n°5 e n°6 sono stati sequestrati dalla Procura di Roma il 13/4/1960.

TITTER - vol. 11° n° 1 e n°4 sono stati sequestrati come sopra.

TRUE-ADVENTURES - vol. 29 n°3 dell'aprile 1960 è stato segnalato alla Questura di Roma.

SEX APPEAL - Ed. "ORDIS" Milano - è stato sequestrato Procura Milano il 28/4/960.

VIZIOSA - Senza veli - Editr. ORDIS - Milano - è stata segnalata alla Questura di Roma il 7/4/960.

VIZIOSE - Editr. ORDIS - Milano - è stato sequestrato dalla Proc. di Milano il 28/4/960.

VUE - vol. 12 n° 4 e n° 5 - sono stati sequestrati dalla Procura di Roma il 13/4/960.

WHIRL - vol. 3° n° 1 e n° 2 - sono stati sequestrati dalla Procura di Roma il 13/4/960.

W I N K - vol. 10 n°2 - è stato sequestrato dalla Procura di Roma il 13/4/960.

Z E S T - vol. 7° numeri 4, 5, e 6, vol. 8 numeri 1 e 2 sono stati sequestrati dalla Procura di Roma il 13/4/1960.

-----o-----